

risultando negato da una clausola, peraltro non espressamente approvata da entrambe le parti, il diritto del compratore di rifiutare modifiche al bene oggetto di vendita ulteriori, e non richieste, all'atto di accettazione della proposta di vendita? Della clausola può dunque presumersi fondatamente la vessatorietà ex art. 33 lett m) Cod. Cons.: permettendo al venditore di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.

La clausola poteva esser formulata in termini ammissibili e non vessatori, come di seguito si suggerisce: *“Solo le modifiche del veicolo apportate dalla Casa costruttrice e finalizzate al miglioramento della qualità e sicurezza del prodotto, della riduzione dei consumi, alla salvaguardia dell'ambiente o al miglioramento delle prestazioni o abitabilità del bene non costituiscono inadempimento del Venditore anche se non comunicate all'Acquirente. Quando le modifiche ora dette comportano una riduzione dell'equipaggiamento del bene consegnato rispetto a quello indicato dal contratto, il Venditore le comunica all'Acquirente e pratica se del caso una riduzione proporzionale del prezzo del bene”*.

Art. 6 Garanzie

Il venditore garantisce il prodotto venduto così come gli è stato garantito dalla fabbrica per i suoi prodotti di costruzione normale, e precisamente: fino a 12 mesi dalla consegna salvo diversa indicazione sul fronte.

Dalla garanzia restano esclusi soltanto i pneumatici e gli accessori non essenziali, se costruiti da terzi.

La garanzia consiste nella fornitura (mano d'opera a parte) dei particolari rilevatisi non più utilizzabili per accertato difetto di materiale e nella riparazione di quelli rilevatisi inefficienti, ma ancora utilizzabili; essa si attua, previ accertamenti, esclusivamente a cura del venditore, delle officine della fabbrica, o di quelle da essa autorizzate.

Eventuali ritardi non danno diritto al Compratore al risarcimento di danni, né a proroga della garanzia.

La garanzia viene a cessare di diritto:

- ***se i prodotti sono usati in modo non conforme alle indicazioni della Fabbrica;***
- ***se essi sono modificati, riparati o smontati anche in parte fuori dalle officine del Venditore o della Fabbrica o da quelle come sopra autorizzate, o carrozzati da terzi senza preventiva autorizzazione.***

In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il Compratore può pretendere la risoluzione del contratto o un risarcimento dei danni.

In commento all'articolo in esame si osserva:

➤ Il venditore ha inserito nelle condizioni generali di vendita una clausola finalizzata a disciplinare “convenzionalmente” (la convenzionalità presuppone l'incontro delle volontà: dov'è la sottoscrizione del compratore?) la garanzia per difetti di conformità, una clausola che prevede condizioni di garanzia *in peius* rispetto a quelle legalmente previste.

Al di là della libertà negoziale delle parti (COMUNQUE NON RISPETTATA DALLE CONDIZIONI DI VENDITA IN ESAME), esiste un principio di irrinunciabilità dei diritti sancito dall'art. 143 Codice del Consumo: *“I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice [...]”*.

Ebbene a fronte della garanzia per 12 mesi concessa dal venditore Campo Base, l'art. 132 del Codice del Consumo, stabilisce: *“Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”*.

➤ Ulteriore rilievo: qual è l'effettiva estensione di questo “convenzionale” diritto di garanzia del compratore? La risposta non è di certo agevolata dalla lettura dell'articolo: cosa deve intendersi per “costruzione normale”, a chi deve rivolgersi il compratore per i difetti di conformità dei pneumatici, degli “accessori non essenziali”.

➤ Una clausola, dunque, ben lontana dai parametri di chiarezza richiesti dall'art. 133 del Codice del Consumo rubricato “Garanzia convenzionale”.

Per completezza comparativa richiamiamo i termini della garanzia legale ex art. 130 Codice del Consumo:

1. *Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.*
2. *In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.*
3. *Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.*